

# **LA RESPONSABILITÀ' DELL'ISTRUTTORE E DELLA SCUOLA GUIDA**

**Studio legale**

**avv. Alessandro Menin**

**Via N. Sauro, 20 - San Donà di Piave (VE)**

**tel 0421333152 – fax 0421330643**

**e-mail [avv.menin@legalivenezia.it](mailto:avv.menin@legalivenezia.it)**

# **“la responsabilità penale”**

avv. Alessandro Menin - San Donà di Piave (VE)

## **Art. 42 cod. penale**

“Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge.”

## **Art. 43 cod. penale**

“è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

# La responsabilità penale dell'allievo

non è ammissibile una totale irresponsabilità dell'allievo, il quale, essendo capace di intendere e di volere, può essere imputabile e punibile senza limitazioni, salvo non sussista una vera e propria causa di esclusione della colpevolezza o della punibilità

# La responsabilità penale dell'allievo

“qualora nell'azione dell'allievo medesimo, esclusa la sola imperizia, siano ravvisabili altri elementi di colpa, quali l'inosservanza di leggi o regolamenti (di cui non è consentita la ignoranza da parte del soggetto che si pone alla guida di un veicolo) o la condotta imprudente o negligente (in contrasto col principio del *neminem laedere*), deve essere affermata la sua responsabilità”

Cassazione penale 14 dicembre 1982

# La responsabilità penale dell'allievo

“l'allievo conducente non va ritenuto responsabile degli eventi dannosi, verificatisi in dipendenza della circolazione del veicolo, solo quando il suo comportamento sia dovuto ad inesperienza ed inidoneità tecnica alla guida, addebitabili a colpa esclusiva, in vigilando, dell'istruttore”

Cassazione penale 14 dicembre 1982

# La responsabilità penale dell'istruttore

L'istruttore potrebbe essere ritenuto unico responsabile del fatto considerato come reato qualora abbia dato dei comandi errati o imprudenti.

Il Giudice di pace di Dolo, nella sentenza 23 giugno 2006, responsabilità esclusiva dell'istruttore, a titolo di colpa grave, "per non aver egli graduato le difficoltà dell'allievo allo scopo di evitare inconvenienti e pericoli ed, in particolare, senza che gli stessi potessero essere evitati dall'istruttore con il suo intervento."

# La responsabilità penale dell'istruttore

Più di frequente è l'imputazione a titolo di **cooperazione colposa dell'istruttore**, e ciò tutte le volte che non sia intervenuto per evitare un evento dannoso dovuto ad errore dell'allievo o quando il suo intervento sia stato tardivo o inidoneo.

# La responsabilità penale dell'istruttore

In tema di fatto colposo verificatosi durante la esercitazione di guida di autoveicolo con la responsabilità del conducente non necessariamente concorre quella dell'istruttore, essendo necessario, ai fini della ravvisabilità del concorso, che entrambi i soggetti determinino l'evento (fattispecie in tema di esclusione di colpa concorrente dell'istruttore, che aveva vigilato doverosamente sulla condotta dell'allievo, il quale, ciò nonostante, aveva prodotto l'evento per essersi sottratto alla vigilanza ed al controllo dell'istruttore)

Cassazione penale 2 dicembre 1980

# **“la responsabilità civile”**

avv. Alessandro Menin - San Donà di Piave (VE)

art. 2043 del cod. civile: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

art. 2048, 2 e 3 comma, cod. civile: i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

art. 2049 cod. civile: i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

art. 2054 cc, terzo comma, cod. civile: Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

# La responsabilità civile dell'istruttore

La qualità di conducente può essere riconosciuta anche in capo all'istruttore qualora in effetti gli compete il potere ed il dovere di assistere l'allievo-conducente, non solo con consigli e direttive verbali ma anche con interventi diretti sui comandi di guida, partecipando al complesso di attività che concorrono a far sì che il veicolo si muova seguendo un determinato percorso, con l'osservanza delle norme di comune prudenza e delle regole di comportamento previste dal CdS.

Trib. Genova, 31 ottobre 2013

# La responsabilità civile dell'istruttore

Nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile il rischio assicurato è quello corrispondente al danno provocato ad altri dal conducente e non quello che il conducente abbia subito. In quanto equiparata, agli effetti assicurativi, al conducente (attesa la sua qualità di istruttore) la sig.ra \*\*\*\*\* versa, dunque, nella condizione del conducente che abbia danneggiato se stesso e, pertanto, non è annoverabile tra i beneficiari della prestazione assicurativa

Trib. Milano, 14 ottobre 2011

# La responsabilità civile dell'istruttore

articolo 2048 cc responsabilità degli insegnanti.

l'istruttore si presume colpevole in base alla sola dimostrazione che un danno si sia verificato in seguito all'incidente stradale provocato dall'allievo-conduttore.

L'istruttore potrà liberarsi solo se riesce a dimostrare che l'impedimento del fatto non è stato possibile per ragioni non dipendenti dalla sua volontà e da sua colpa.

# La responsabilità civile dell'autoscuola

art. 2049 cc. l'autoscuola può essere chiamata a risarcire i danni quale datore di lavoro dell'istruttore

l'autoscuola avrà poi il diritto di regresso nei confronti dell'istruttore.

# L'autoscuola può ottenere il risarcimento dei danni subiti?

- ▶ In ipotesi di sinistro con colpa della controparte la domanda di risarcimento andrà fatta alla propria assicurazione o al responsabile del danno
- ▶ Se la responsabilità è dell'allievo, le medesime domande potranno essere a lui rivolte.
- ▶ Se la responsabilità è addebitabile all'istruttore potrebbe essere riconosciuta una sua responsabilità contrattuale derivante dal rapporto di lavoro

# **l'allievo, ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni ?**

Se c'è responsabilità, almeno concorsuale dell'istruttore, quest'ultimo sarà certamente responsabile secondo le regole generali ex art. 2043 cc.

Nei confronti dell'autoscuola, invece, sarà sempre operativa la responsabilità ex art. 2049 cc, per il fatto del dipendente.

## **E nell'ipotesi in cui l'allievo si sia fatto male da solo?**

Potrebbe essere invocata, in questo caso, non tanto una responsabilità extracontrattuale, ma una responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 cc

Incomberà sull'autoscuola dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Studio legale**

**avv. Alessandro Menin**

**Via N. Sauro, 20 - San Donà di Piave (VE)**

**tel 0421333152 – fax 0421330643**

**e-mail [avv.menin@legalivenezia.it](mailto:avv.menin@legalivenezia.it)**